



COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
PROVINCIA DI AREZZO

Deliberazione n° 19
in data 26/03/2019

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
ORIGINALE

Oggetto:

REGOLAMENTO IUC APPROVAZIONE MODIFICHE

L'anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di Marzo alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare posta nel Palazzo Comunale di Castel Franco di Sopra, si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della votazione risultano:

Nominativo	Presenza
CACIOLI ENZO	Presente
LENTUCCI SILVIA	Presente
SOTTANI FILIPPO	Presente
BERNARDONI ENRICO	Assente
INNOCENTI NICCOLO'	Presente
RENZI SARA	Assente
ORLANDINI LORENZA	Presente
MONINI GIANNI	Presente
BORGHERESI RICCARDO	Presente
MORBIDELLI MARCO	Presente
GRASSI ANTONELLA	Assente
VITTORINI VINICIO	Presente
CIANFERONI MARIO	Presente

Totale Presenti: 10

Totale Assenti: 3

Assiste alla seduta, la Dott.ssa Ilaria Naldini.

Il Sindaco Presidente del Consiglio, Dott. Enzo Cacioli, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei seguenti Consiglieri: =====

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Partecipano gli assessori esterni: FRANCHI SANDRA.

La presente deliberazione si compone di N. DUE allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2014 ad oggetto l'approvazione del "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale (I.U.C)" e in particolare il capitolo II "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)";

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20.04.2015 ad oggetto la modifica del "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale (I.U.C)" e in particolare il capitolo II "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)";

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 28/12/2015 che prevede l'applicazione ai singoli cittadini o associati che hanno realizzato interventi di pubblica utilità come previsto dell'istituto del Baratto Amministrativo, di poter beneficiare di esenzioni o riduzioni dei tributi comunali;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2017 ad oggetto la modifica del "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale (I.U.C)";

VISTI l'articolo 6 denominato "Riduzioni del Tributo" del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) sopra richiamato recante disposizioni in merito alle possibilità di riduzione del tributo;

CONSIDERATO che al comma 3 del citato articolo 6 è contemplata la possibilità di ottenere riduzioni tariffarie per le utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico della quota variabile;

RILEVATA, per quanto fin qui espresso, la necessità di apportare delle modifiche al citato articolo 6 comma 3 del "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)", al fine di aumentare la percentuale di riduzione della quota variabile del tributo per coloro che provvedono al compostaggio domestico;

RILEVATA la necessità di integrare il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)" al fine di introdurre ulteriori agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche allo scopo di favorire con una riduzione della pressione fiscale l'avvio di nuove attività commerciali e direzionali nei centri storici del territorio comunali, nonché sostenere le giovani coppie che stabiliscono la loro residenza nel comune.

VISTO l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

ACQUISITI i pareri ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali nell'ambito della discussione sul punto in questione, riportati nel verbale allegato in parte integrante al presente atto;

CON VOTI: su 10 presenti e votanti: nr.7 Favorevoli, nr.0 Contrari, nr. 3 Astenuti (Morbidelli, Vittorini, Cianferoni), espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

1. DI APPROVARE le seguenti modifiche al "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)":

- il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: "A favore delle utenze domestiche dei residenti che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, pena la decadenza entro il 31 Gennaio (30 Aprile esclusivamente per l'anno 2019) dell'anno solare di riferimento, è concessa una riduzione solo sulla quota variabile del tributo, da applicarsi in sede di conguaglio, pari al 25%. La riduzione è subordinata alla iscrizione negli appositi elenchi da aggiornare con cadenza annuale, attestante l'attivazione del compostaggio domestico. L'ente gestore del servizio o l'Ufficio Ambiente del Comune verificano l'effettivo e il corretto utilizzo di tale modalità di smaltimento, a partire dell'annualità 2019."

- dopo l'Art.8 comma 1 lettera d) è inserita la seguente lettera e): "la tariffa, nella parte fissa e variabile, si applica in misura del 50% per le giovani coppie sposate o unite di fatto e registrate in anagrafe, di cui ciascun membro abbia un'età inferiore ai 35 anni che stabiliscono la loro residenza nel Comune. La presente agevolazione viene applicata limitatamente all'immobile di residenza e alla relativa pertinenza."

- dopo il comma 1 dell'Art.8 lettera e) è inserita la seguente lettera f):

"Al fine di incentivare la creazione di nuove attività, nonché la rivitalizzazione dei centri storici, con il presente Regolamento si intende disciplinare la concessione di agevolazioni tributarie a soggetti che aprano nuove attività imprenditoriali di carattere commerciale e direzionale nelle aree seguenti : i centri storici propriamente intesi e le seguenti vie/piazze: Viale Vittorio Emanuele (Faella), Piazza Kennedy (Faella), Viale Alcide De Gasperi (Piandiscò), Piazza Europa (Piandiscò), Viale Guglielmo Marconi (Piandiscò), Via Roma (Piandiscò), Via Roma (Castelfranco di Sopra), Via Cavour (Castelfranco di Sopra), Via Vittorio Veneto (Castelfranco di Sopra), Via Piave (Castelfranco di Sopra) Piazza Vittorio Emanuele (Castelfranco di Sopra).

a) Le suddette agevolazioni consisteranno nella riduzione della tariffa nella misura del 50 per cento, per la prima e seconda annualità di apertura, per la parte fissa e variabile della tariffa;

b) Possono presentare domanda di agevolazione i titolari o rappresentanti legali delle imprese e/o unità locali sopra individuate che intendano avviare un'attività.

Essi devono:

. Essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese;

. Trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

. Non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

▪ coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune e coloro i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune stesso per tributi o entrate patrimoniali.

▪ i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri Enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2. DI APPROVARE conseguentemente il testo del Regolamento per l'Imposta Unica Comunale (IUC) integrato e modificato come sopra indicato che si allega in parte integrante alla presente deliberazione;

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione, dal seguente esito: su 10 presenti e votanti: nr.7 Favorevoli, nr.0 Contrari, nr. 3 Astenuti (Morbidelli, Vittorini, Cianferoni), espressi palesemente per alzata di mano.-

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Presidente del Consiglio
Dott. Enzo Cacioli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria Naldini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

DELIBERA TRASMESSA PER L'ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI:

- Ufficio Gestione Entrate e Tributi
- Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile
- Ufficio Polizia Municipale
- Ufficio Programmazione e Ragioneria
- Ufficio Servizi Informatici e SIT
- Ufficio Staff
- Ufficio Urbanistica e Ambiente
- Segretario Comunale